

**REGOLAMENTO (CE) N. 893/94 DELLA COMMISSIONE**

del 21 aprile 1994

che ripristina la riscossione dei dazi doganali a taluni prodotti industriali originari del Messico, della Cina, della Lituania, del Brasile, del Pakistan, dell'India e dell'Indonesia, beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine e origini indicati nella seguente tabella il massimale individuale è fissato ai livelli indicati nella tabella stessa; che in data seguente indicata, le importazioni dei suddetti prodotti nella Comunità, hanno raggiunto per imputazione, il massimale in questione:

Numero d'ordine	Origine	Massimali (ecu)	Data
10.0250	Messico	347 500	15. 2. 1994
10.0370	Cina	405 500	15. 2. 1994
10.0409	Lituania	750 000	14. 3. 1994
10.0430	Brasile	386 000	5. 2. 1994
10.0430	Pakistan	386 000	28. 1. 1994
10.0435	Cina	463 000	7. 2. 1994
10.0670	India	2 205 000	26. 1. 1994
10.0680	Indonesia	1 563 000	26. 1. 1994

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 26 aprile 1994, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella:

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
10.0250	2922 41 00	Lisina e suoi esteri ; sali di tali prodotti	Messico
10.0370	2937 21 00 2937 29 10	Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidrocortisone) Acetati di cortisone o di idrocortisone	Cina
10.0409	3102 30 3102 40 3102 80 00	Nitrato d'ammonio, miscugli di nitrato e miscugli di urea e di nitrato d'ammonio	Lituania
10.0430	3503 00 10	Gelatine e loro derivati	Brasile Pakistan
10.0435	3802 10 00	Carboni attivati	Cina
10.0670	6403	Calzature con tomaia di cuoio	India
10.0680	6404  6405 90 10	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili Altre calzature con soles esterne di cuoio naturale o ricostituito	Indonesia

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 1994.

*Per la Commissione*  
Christiane SCRIVENER  
*Membro della Commissione*